

FRANCESCA ROVERSI MONACO, *Politica e diritto nell'Europa medievale e moderna : considerazioni su di un libro recente*, in «Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento» (ISSN: 0392-0011), 35 (2009), pp. 463-479.

Url: <https://heyjoe.fbk.eu/index.php/anisig>

Questo articolo è stato digitalizzato dal progetto ASTRA - *Archivio della storiografia trentina*, grazie al finanziamento della Fondazione Caritro (Bando Archivi 2021). ASTRA è un progetto della Biblioteca Fondazione Bruno Kessler, in collaborazione con Accademia Roveretana degli Agiati, Fondazione Museo storico del Trentino, FBK-Istituto Storico Italo-Germanico, Museo Storico Italiano della Guerra (Rovereto), e Società di Studi Trentini di Scienze Storiche. ASTRA rende disponibili le versioni elettroniche delle maggiori riviste storiche del Trentino, all'interno del portale [HeyJoe](#) - *History, Religion and Philosophy Journals Online Access*.

This article has been digitised within the project ASTRA - *Archivio della storiografia trentina* through the generous support of Fondazione Caritro (Bando Archivi 2021). ASTRA is a Bruno Kessler Foundation Library project, run jointly with Accademia Roveretana degli Agiati, Fondazione Museo storico del Trentino, FBK-Italian-German Historical Institute, the Italian War History Museum (Rovereto), and Società di Studi Trentini di Scienze Storiche. ASTRA aims to make the most important journals of (and on) the Trentino area available in a free-to-access online space on the [HeyJoe](#) - *History, Religion and Philosophy Journals Online Access* platform.

## Nota copyright

Tutto il materiale contenuto nel sito [HeyJoe](#), compreso il presente PDF, è rilasciato sotto licenza [Creative Commons](#) Attribuzione–Non commerciale–Non opere derivate 4.0 Internazionale. Pertanto è possibile liberamente scaricare, stampare, fotocopiare e distribuire questo articolo e gli altri presenti nel sito, purché si attribuisca in maniera corretta la paternità dell’opera, non la si utilizzi per fini commerciali e non la si trasformi o modifichi.

## Copyright notice

All materials on the [HeyJoe](#) website, including the present PDF file, are made available under a [Creative Commons](#) Attribution–NonCommercial–NoDerivatives 4.0 International License. You are free to download, print, copy, and share this file and any other on this website, as long as you give appropriate credit. You may not use this material for commercial purposes. If you remix, transform, or build upon the material, you may not distribute the modified material.



# Politica e diritto nell'Europa medievale e moderna

Considerazioni su di un libro recente

di *Francesca Roversi Monaco*

La formazione del diritto pubblico in Europa, a partire dalle sue origini medievali, è da qualche tempo tornata al centro dell'interesse della storiografia giuridica: gli incontri organizzati a Trento dal Centro per gli Studi storici italo-germanici della Fondazione Bruno Kessler a partire dal 2006, sulla legislazione imperiale del XII e XIII secolo come «nucleo normativo-dottrinale e fondante del diritto comune pubblico in Europa»<sup>1</sup> ne sono buona testimonianza, così come il convegno tenutosi nel settembre del 2006 all'Università di Tolosa, sul tema «Science politique et droit public dans les facultés de droit européennes (XIIIe-XVIIIe siècle)», i cui atti sono ora pubblicati nella collana «Studien zur europäische Rechtsgeschichte» del Max-Planck-Institute di Francoforte, per cura di due eminenti storici del pensiero giuridico e politico, Jacques Krynen e Michael Stolleis<sup>2</sup>.

A Tolosa la discussione sull'evolversi del diritto pubblico si è intrecciata con quella sulla formazione di un ambito dottrinale propriamente politico, nell'arco cronologico che comprende i secoli centrali dell'età medievale e della moderna. Tale periodizzazione riflette l'esigenza, sempre più sentita dagli studiosi della storia giuridica e politica, di riunire medievisti e modernisti intorno a temi comuni, superando artificiosi steccati disciplinari, spesso deprecati ma tuttora esistenti. Le considerazioni introduttive di Jacques Krynen insistono con forza su questo punto, poiché la cultura giuridica e politica in Europa fra XIII e XVIII secolo si è evoluta nella continuità di una tradizione e non attraverso cesure radicali (*Introduction*, pp. 1-5): le istituzioni, le forme e la natura del potere ecclesia-

<sup>1</sup> D. QUAGLIONI, *Introduzione*, in G. DILCHER - D. QUAGLIONI (edd), *Gli inizi del diritto pubblico. L'età di Federico Barbarossa: legislazione e scienza del diritto - Die Anfänge des öffentlichen Rechts. Gesetzgebung im Zeitalter Friedrich Barbarossas und das Gelehrte Recht* (Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento. Contributi/Beiträge, 19), Bologna - Berlin 2007, pp. 9-13, qui p. 11; sul volume cfr. P. RACINE, *Aux origines du droit public: la législation de Frédéric Barberousse à la Diète de Roncaglia (1158)*, in «Le Moyen Age», 114, 2008, pp. 361-368; G. DILCHER - D. QUAGLIONI (edd), *Gli inizi del diritto pubblico, 2. Da Federico I a Federico II / Die Anfänge des öffentlichen Rechts, 2. Von Friedrich Barbarossa zu Friedrich II.* (Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento. Contributi/Beiträge, 21), Bologna - Berlin 2008.

<sup>2</sup> A questo volume (J. KRYNEN - M. STOLLEIS [edd], *Science politique et droit public dans les facultés de droit européennes [XIIIe-XVIIIe siècle]* [Studien zur europäische Rechtsgeschichte, 229], Frankfurt a.M. 2008), sono dedicate le considerazioni che seguono.

stico e civile, il rapporto tra *Regnum* e *Sacerdotium*, l'idea di sovranità, il ruolo della consuetudine rispetto alla legge sono teorie e concetti politici elaborati, ripensati, approfonditi nel basso medioevo come durante la prima modernità e l'Ancien Régime.

In tal senso, non sarà inopportuno ricordare qui, sia pure per sommi capi, gli orientamenti principali intorno al problema del costituirsi di una dimensione autonoma del diritto pubblico e della scienza politica in Europa. Da una parte, infatti, si individua l'origine del diritto pubblico nell'orizzonte successivo alla «Rivoluzione papale» dei secoli XI-XII e nel conseguente processo di desacralizzazione del diritto temporale, con un forte rimando a una vicenda storico-costituzionale, il conflitto Impero e Papato, che è tanto «tedesca» quanto «italiana», ma soprattutto «universitaria» in modo profondo. Non si tratterebbe tanto del «Big Bang» del diritto comune, ipotizzato da Kenneth Pennington in stretta relazione con il *Decretum Gratiani* quale primo sistema giuridico moderno<sup>3</sup>, quanto dell'enuclearsi iniziale e progressivo di una legislazione di matrice imperiale, attraverso atti quali la *Constitutio de Regalibus*, l'autentica *Habita* e le stesse leggi «perdute» di Roncaglia, prima fra tutte la *Omnis iurisdictio*, vero 'manifesto' della sovranità imperiale<sup>4</sup>. La scienza giuridica bolognese avrebbe poi, per ragioni forse non solo scientifico-dotttrinali, sfumato un concetto così totalizzante di *iurisdictio* temporale/imperiale, determinando una momentanea messa in ombra dell'elaborazione teorica su tale tema, almeno fino alla fine del secolo XIV<sup>5</sup>. Secondo altre interpretazioni, invece, di diritto pubblico propriamente detto non si potrebbe parlare fino agli inizi del XVII secolo, fino a quando cioè il diffondersi della Riforma e delle conseguenti e profonde mutazioni politiche, istituzionali e giuridiche avrebbe favorito il costituirsi del diritto pubblico e della scienza politica come autonome discipline universitarie<sup>6</sup>.

La necessità di una visione unitaria e diacronica rappresenta, in tal senso, uno dei fondamenti del dibattito che, in un'ottica di fusione armoniosa fra il

<sup>3</sup> Cfr. K. PENNINGTON, *The «Big Bang»: Roman Law in the Early Twelfth-Century*, in «Rivista Internazionale di diritto comune», 18, 2007, pp. 43-70.

<sup>4</sup> Cfr. G. DILCHER, *Das staufische Herrschaftskonzept in der roncalischen Gesetzgebung und im Konstanzer Frieden: Tragende Prinzipien und innere Widersprüche*, in G. DILCHER - D. QUAGLIONI (edd), *Gli inizi del diritto pubblico. L'età di Federico Barbarossa*, cit., pp. 19-44.

<sup>5</sup> Cfr. D. QUAGLIONI, *Il diritto comune pubblico e le leggi di Roncaglia. Nuove testimonianze sulla l. 'Omnis iurisdictio'*, in G. DILCHER - D. QUAGLIONI (edd), *Gli inizi del diritto pubblico. L'età di Federico Barbarossa*, cit., pp. 47-63. Si veda naturalmente V. COLORNI, *Le tre leggi perdute di Roncaglia (1158) ritrovate in un manoscritto parigino (Bibl. Nat. Cod. Lat. 4677)*, in *Scritti in memoria di Antonino Giuffrè*, I: *Rievocazioni, filosofia e storia del diritto, diritto romano e storia delle idee*, Milano 1967, pp. 111-170; trad. ted. *Die drei verschollenen Gesetze des Reichstages bei Roncaglia wieder aufgefunden in einer Pariser Handschrift (Bibl. Nat. Cod. Lat. 4677)*, (Untersuchungen zur deutschen Staats- und Rechtsgeschichte, NF, 12) Aalen 1969.

<sup>6</sup> Si veda a questo proposito la recente traduzione italiana di M. STOLLEIS, *Storia del diritto pubblico in Germania, I: Pubblicità dell'impero e scienza di polizia, 1600-1800* (München 1988<sup>1</sup>), Milano 2008.

sapere giuridico e le idee politiche, si è proposto di indagare in quale misura le università medievali, luoghi di elezione del rinnovarsi del sapere teologico, filosofico, giuridico abbiano anche dispensato un sapere politico ben definito, sviluppando una precisa competenza politica e pubblicistica e influenzando non solo l'elaborazione della dottrina giuridico-politica, ma anche il passaggio dalla norma alla contingenza.

Gli insegnamenti sulla natura del potere, sulle istituzioni e l'esercizio dell'autorità pubblica caratterizzarono, infatti, i corsi di diritto in tempi precoci e, seppure meno numerosi dei privatistici, furono espressione di una conoscenza diffusa dei principi dello Stato e della sua amministrazione. Il diritto pubblico era trasmesso in una fase anteriore a compiute formalizzazioni teoriche, trapelava negli *excursus* e arricchiva di sfumature i ragionamenti, assumendo mano a mano un'identità scientifica sempre più definita. Dalla fine del medioevo, l'introduzione di nuovi testi – di diritto consuetudinario, diritto statutario, legislazione del regno – accelerò l'evolversi del diritto pubblico e della scienza politica fino a raggiungere, nell'Ottocento, la dimensione di specifiche categorie.

Nell'ambito di tale evoluzione, le fonti giuridiche tradizionali rivestirono ruoli diversi, come Jacques Verger puntualizza nelle conclusioni (*Conclusions*, pp. 625-629). Se, infatti, il legame fra la dimensione spirituale e la secolare è sostanziale elemento di unità del diritto medievale<sup>7</sup>, *Decretum* e Codice si posero rispetto al nascente diritto pubblico in termini diversi. La dimensione pubblica del *Corpus iuris civilis*, cioè, si concentrava su passaggi precisi, e il commentatore procedeva per analogia; il *Corpus iuris canonici*, invece, rinviava a realtà contemporanee e permetteva un dibattito a un tempo concettuale e concreto.

Alla fine del Medioevo nuovi testi, quali le *repetitiones*, i *tractatus*, le lezioni sul diritto feudale, regio e municipale, si affiancarono al filone ecclesiologico della scienza politica. La riflessione su tali testi costituisce uno degli aspetti più significativi dell'incontro tolosano: essi, infatti, ben delineano la dimensione nazionale del diritto pubblico, e agevolano la ricerca sugli insegnamenti di ordine politico, sulla metodologia didattica, sulla corrispondenza fra i contenuti delle lezioni e quanto affermato (magari dagli stessi docenti) in contesti ufficiali o, comunque, influenzati da un preciso *milieu* politico e sociale.

Un altro tema fondamentale è rappresentato dai giuristi, i docenti, gli studiosi, interpreti di un diritto pubblico rinnovato e di una scienza politica sempre più affrancata da vincoli di carattere teologico o filosofico. Diritto pubblico e scienza politica, giuristi e professori, teoria e pratica, *Decretum* e *repetitiones*, Codice e

<sup>7</sup> H.J. BERMAN, *Diritto e rivoluzione. Le origini della traduzione giuridica occidentale*, Bologna 1998, pp. 277-278; D. QUAGLIONI, *Introduzione. La rinnovazione del diritto*, in G. CONSTABLE - G. CRACCO - H. KELLER - D. QUAGLIONI (edd), *Il secolo XII: la «renovatio» dell'Europa cristiana* (Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento. Quaderni, 62), Bologna 2003; Ch. ZENDRI, *Elementi canonistici nella 'Compilatio Antiqua' dei 'Libri Feudorum'*, in G. DILCHER - D. QUAGLIONI (edd), *Gli inizi del diritto pubblico*, cit., pp. 231-253.

lezioni ... Dal dibattito emerge un quadro imponente, nel quale la lunga durata è scandita da cesure sincroniche esaminate nei vari contesti politico-territoriali secondo una comunione di intenti e di visione interpretativa, una *concordia dissonantium canonum*, se è lecito utilizzare tale metafora, un'unità nella differenza, un'armonia nell'apparente discordanza.

È opportuno, in tal senso, individuare alcune aree tematiche intorno alle quali i contributi qui presi in esame si articolano, senza alcuna pretesa di esaurirne la complessità linguistica, semantica e concettuale, né la fitta rete di rimandi interni. Alcuni interventi, seguendo una prospettiva ampia e generale, hanno approfondito il configurarsi del diritto pubblico e l'affermarsi della scienza politica a partire dalle origini medievali per arrivare al XVIII secolo. André Gouron (*Glossateurs et théories politiques*, pp. 7-22), rileggendo la tradizione critica sul ruolo dei glossatori nell'elaborare l'idea imperiale della sovranità universale, ha rilevato il crollo «d'un bel edificio ... les grands glossateurs bolonais n'ont pas élaboré de théorie de la souveraineté impériale» (p. 11). A suo dire essi avrebbero sostenuto piuttosto – in questo seguiti dai canonisti – idee favorevoli ai diritti urbani e municipali, all'espressione della volontà popolare, al suffragio universale, alle questioni pratiche della vita cittadina, mentre fino al XIII secolo il tema della sovranità sarebbe stato di competenza di moralisti, teologi, apologisti.

Victor Crescenzi (*Il problema del potere pubblico e dei suoi limiti nell'insegnamento dei Commentatori*, pp. 57-89) ha, invece, individuato nella *iurisdictio*, intesa come la «potestà di valutare le legittimità degli interessi in conflitto» nella loro concretezza (p. 58), la struttura giuridica dove collocare il potere pubblico, nel quadro pluralistico e corporativo delle istituzioni cittadine, per definire la dimensione pubblicistica dell'insegnamento giuridico medievale. Secondo tale prospettiva, la *iurisdictio* si configurava come la forma giuridica che permetteva la gestione di interessi collettivi.

Sul concetto di *iurisdictio*, in un quadro storico e politico segnato in modo profondo dallo scisma d'Occidente, si è soffermato anche Orazio Condorelli (*Francesco Zabarella sull'origine della giurisdizione ecclesiastica e civile*, pp. 157-173), che ha indagato l'apparente contraddizione dell'evolversi di tale concetto nel pensiero di Francesco Zabarella. Inizialmente il giurista aveva articolato la giurisdizione ecclesiastica in quella papale, di diritto divino, e in quella dei prelati inferiori, di diritto positivo, soggetta alla papale. La giurisdizione secolare, invece, era divisa fra *princeps* e magistrati, e derivava dal trasferimento di potere operato dal popolo in capo al *princeps (lex regia de imperio)*. Tale origine legittimava gli *statuta populorum*, poiché il popolo, non privandosi del tutto della *iurisdictio universalis*, poteva continuare a *statuere*. Zabarella aveva configurato, dunque, una precisa gerarchia delle fonti giuridiche in ambito ecclesiastico, avvalendosi invece in ambito civile dell'interpretazione della *lex regia*, per la quale il popolo aveva conservato il potere di revoca. Nel *Tractatus de scismate* (1402-1408), dove egli teorizzò la *via concilii* come unica soluzione dello scisma, la *iurisdictio* ecclesiastica è raffigurata in modo ben diverso. La potestà della Chiesa universale, infatti, è

vista risiedere nella totalità dei fedeli; il governo della Chiesa è rappresentato dal concilio generale, che regola la *potestas* papale affinché non leda le prerogative di vescovi e prelati; allo stesso concilio spetta la facoltà di deporre il papa non all'altezza del compito. Lo Zabarella valorizzò in un contesto canonistico il tema civilistico della sovranità popolare: il pontefice poteva essere deposto dal concilio, poiché la Chiesa universale rimaneva depositaria della *plenitudo potestatis*, che egli esercitava solo come *minister*. Condorelli, evidenziando la contraddizione interna alla dottrina dell'insigne maestro, ne sottolinea la funzionalità consapevole, «caso esemplare in cui scienza giuridica e azione politica convergono per il perseguimento di un fine concretamente individuato», la fine dello scisma (p. 172).

Thomas Wetzstein (*La doctrine de la «translatio imperii» et l'enseignement des canonistes médiévaux*, pp. 185-221), ricercando l'influenza della decretale *Venerabilem* di Innocenzo III sul diritto canonico, si è a sua volta richiamato alla dottrina dello Zabarella. Nella bolla, redatta in occasione dello scontro fra Filippo di Svevia e Ottone di Brunswick, il diritto di elezione dei principi tedeschi fu fondato su un argomento storico, la *translatio imperii*, mentre l'*examinatio personae* di competenza papale poggiava sul diritto canonico. Se il papa avesse rifiutato l'incoronazione, i principi non avrebbero potuto fruire del loro privilegio: l'argomento storico era, dunque, subordinato al giuridico. Con la *Venerabilem*, inserita nel *Liber Extra*, una decisione politica divenne materia di insegnamento universitario, anche se la teoria della *translatio* dalla metà del XIII secolo ebbe sempre minor fortuna, finché nel XIV secolo la Bolla d'oro di Carlo IV, che bandiva in modo definitivo il papa dall'elezione del monarca tedesco, ne annullò la base ideologica. Peraltro, la decretale continuò a essere studiata, malgrado la realtà politica ne negasse ogni valore pratico. I canonisti proposero varie soluzioni, fra cui spicca, appunto, quella di Francesco Zabarella, per il quale la vera *translatio* era rappresentata dal trasferimento del potere all'imperatore da parte del popolo romano, riprendendo in tal senso l'interpretazione della *lex regia* cui si accennava sopra.

Ennio Cortese (*Absolutisme et légalité dans le droit savant du Moyen Âge. Les deux faces d'une même médaille*, pp. 113-124) ha indagato la dialettica tra assolutismo e legalità nel Medioevo, configurata in base a tre principi fondamentali: l'antitesi *absolutio* / *alligatio legibus*; la coppia *pontificalis auctoritas* / *regalis potestas*; la distinzione fra la *plenitudo potestatis*, quale tratto distintivo della Chiesa di Roma, e il potere delegato alle altre sedi. Rispetto a tale dialettica, i giuristi del XII secolo si divisero in due correnti: i glossatori, fiduciosi nell'assolutismo moderato dei principi, la cui nobiltà naturale avrebbe per certo determinato l'osservanza morale della legalità, e i canonisti, ben più timorosi riguardo alla *plenitudo potestatis*, sulla quale simularono un'indifferenza che celava il timore della «dismisura» del potere papale. Più interessanti le posizioni sull'autorità potenziale insita nel potere papale e attualizzabile grazie a un *quid* esterno: alla metà del XIV secolo, Innocenzo IV applicò a tale principio il linguaggio aristotelico, per cui la *potestas in sinu ecclesiae potentialis* divenne *actualis* in virtù

della delega. Mentre i canonisti riflettevano tale dualismo distinguendo due ambiti giuridici, i civilisti si spinsero a far convergere nelle stesse mani i due regimi. Alla fine del XIII secolo, Jacques de Revigny raffigurò l'imperatore attraverso l'idea «d'une spiritualité poetique» (p. 120), della doppia natura del principe derivata dalla doppia natura di Cristo. Le due forme di sovranità (*absoluta e ordinaria*, astratta e concreta) furono unite in un solo soggetto come aspetti di un medesimo potere, il cui esercizio fu oggetto di ulteriori riflessioni. Innocenzo IV codificò, infatti, la giusta causa come unico caso in cui i poteri assoluti potevano prevalere sul diritto comune, fornendo in tal modo la giustificazione teorica all'assolutismo: principi e pontefici godevano di un potere composto di due facoltà, l'una concreta e attuale, l'altra potenziale e astratta, attualizzabile grazie a una giusta causa che, trasformando un atto illegittimo e iniquo in uno equo e legittimo, permetteva di cambiare la potenza astratta dell'assolutismo in un potere concreto, cancellandone l'iniquità.

Susanne Lepsius (*Prätor und Prokonsul – Übersetzungsleistungen und Neuschöpfungen der mittelalterlichen Legisten im Umgang mit den römischen Ämtern*, pp. 223-250) ha proposto un'analisi dell'uso del Digesto per questioni di diritto pubblico nel magistero universitario dei giuristi medievali. Gli esempi adottati riguardano due titoli del *Digestum Vetus*, il *de officio praetoris* (Dig. 1.14) e il *de officio proconsulis et legati* (Dig. 1.16), la cui esegesi in epoca medievale fu assai ricca e articolata: in linea generale, le due cariche furono attualizzate rapportandole alle funzioni equivalenti nella società politica medievale, e traducendo i termini giuridici romani in sostantivi provvisti di un contenuto tecnico comprensibile ai contemporanei. Bartolo, ad esempio, per definire le competenze del pretore usò il termine *arbitrium*, tecnicismo che esprimeva la discrezionalità vincolata delle azioni del podestà. Alcune contraddizioni furono risolte distinguendo tra dignità (*dignitas*) e gestione (*administratio*), e trasferendo il rapporto tra il proconsole e il suo delegato al rapporto fra podestà e sostituto, o fra cardinali e legati. L'*exemplum* dello schiavo Barbario (Dig. 1.14), pretore con l'inganno, e della validità dei suoi atti, fu dibattuto a lungo, anche perché rifletteva un problema attuale, accanto al tema dell'indegnità alla carica subentrata in un secondo momento, come in caso di scomunica, e della validità degli atti relativi. I commentatori, dunque, analizzarono il Digesto alla luce dei problemi contemporanei di diritto pubblico e costituzionale, procedendo per analogia e creando un vocabolario originale e una prassi comunale del diritto da inserire nei programmi universitari.

Mario Ascheri (*Dottrine universitarie, pensiero politico e istituzioni comunali: alcuni problemi*, pp. 283-298) si è concentrato sul rapporto fra città e università nel XII secolo in Italia, dove i giuristi rifletterono a lungo sulla natura del potere comunale. Se «le categorie della documentazione comunale sono intrise di linguaggio universitario» (p. 284), a suo dire fra la teoria e la prassi delle istituzioni comunali esisteva una discrasia, sottolineata negli statuti dai frequenti richiami alla necessità di scrivere con chiarezza per non lasciare spazio a eccezioni o interpretazioni. Le opere dei civilisti si fondavano, infatti, su una tradizione

consolidata, utilizzabile nei contesti politici più diversi, ma non su elementi legati alla contingenza e alle peculiarità comunali. Ciò testimonia uno iato fra istituzioni e dottrina, tanto che lo sviluppo del pensiero politico comunale continuò a essere extra universitario fino al Trecento inoltrato.

Merio Scattola (*Von der Politik zum Naturrecht. Die Entwicklung des allgemeinen Staatsrechts aus der 'politica architectonica'*, pp. 411-443) ha interpretato l'introduzione del diritto di Stato universale nella dottrina giuridica in base all'evolversi semantico del termine «politica» fra XVII e XVIII secolo. All'inizio del Seicento, infatti, tale termine non indicava una capacità esclusiva dell'uomo di Stato, ma equivaleva alla saggezza che doveva aiutare ogni cittadino ad agire bene nella sfera pubblica. Alla fine del XVIII secolo, «politica» designava, invece, la peculiare capacità di risolvere, anche ricorrendo a mezzi opinabili, tutti i potenziali problemi del governo dello stato. Fra le varie tappe di tale processo indicate da Scattola, spicca la posizione di Pufendorf, che nel 1660 formulò una dottrina generale della società politica, *ius civitatis* o *ius publicum universale*, il diritto universale dello Stato fondato su principi astratti e razionali, la cui validità non era limitata da contingenze ma concepita per comprendere ogni forma di Stato. Si distingueva così una teoria generale, il diritto di Stato, dalla sua applicazione pratica, la politica. Decisivo in tal senso il concetto aristotelico di politica «architettonica», interpretato da Conring in un senso quasi filologico: la politica è «architettonica» poiché delinea le basi della società, come l'architetto disegna le fondamenta di un edificio. Nel 1672, infine, Ulrik Huber sostenne che la dottrina dei principi primi della società non andasse ricercata nella politica, ma fosse una nuova materia, parte della giurisprudenza e non della filosofia, definita diritto pubblico universale (*ius publicum universale*) e parte del diritto naturale. La teoria confluiva così nel diritto naturale, e la pratica politica non ricercava più i principi generali, ma li mutuava dal diritto dello Stato, fondando una nuova scienza autonoma: il diritto di Stato universale.

Lo specifico sapere politico elaborato e trasmesso in alcune scuole e università europee fra XIII e XVIII secolo, a scopi diversi e in ambito civilistico e canonistico, ha costituito, invece, il fulcro di un altro gruppo di saggi. Anne Lefebvre-Teillard (*L'école parisienne et la formation «politique» des clercs au début du XIIIe siècle*, pp. 23-40) ha esaminato la scuola parigina di diritto canonico all'inizio del XIII secolo e la sua natura politica in rapporto alle tendenze europee, identificando alcuni temi che riflettono la circolazione delle idee fra Bologna e Parigi: la dialettica tra potere temporale e spirituale, la forza della consuetudine rispetto al potere legislativo, papale e regale, la *communis utilitas* come ragione d'essere della legge e della consuetudine.

Karl Ubl (*Die Disziplinierung der Gelehrten. Philipp IV. von Frankreich und die Universität Paris*, pp. 91-111) si è soffermato sul ruolo dell'Università di Parigi nel conflitto fra Filippo il Bello e Bonifacio VIII, cercando di cogliere se e fino a qual punto essa sia stata coinvolta in modo consapevole e strumentale dalla monarchia francese. Il nodo della sua analisi, in contrasto con l'ipotesi di

Sophia Menache sullo stesso tema<sup>8</sup>, riguarda l'autonomia politica dell'istituzione universitaria. Analizzando alcuni documenti, fra cui la bolla *Ausculta fili* e gli atti del processo ai Templari, lo studioso ha, infatti, rilevato come il consenso dello Studio parigino alle accuse contro il papa e i cavalieri, ampiamente utilizzato dai giuristi di corte a scopi propagandistici, non fosse né così unanime, né così ampio, né così diffuso. Le indicazioni documentarie, infatti, sono assai vaghe, e non permettono di identificare con chiarezza i rappresentanti delle facoltà e il loro ruolo, quasi che la compilazione distorta dei documenti fosse parte integrante della propaganda. Il re e i suoi consiglieri, attribuendo all'intera istituzione il parere di alcuni maestri, avrebbero inserito l'università nel processo politico senza garantirne l'autonomia, secondo una deliberata strategia di comunicazione della corte volta a strumentalizzare ai propri fini il prestigio dottrinale dello *Studium* parigino.

Laurent Waelkens (*L'influence de la fondation de la Faculté de droit de Louvain (1425) sur la formation des Pays-Bas*, pp. 251-261) ha interpretato la politica di Filippo il Buono all'inizio del Quattrocento, volta a fondare una nuova entità statale nei Paesi Bassi, rapportandola all'ideologia del potere regale, di derivazione romana, affermatasi in Francia e fondata sul principio del governo attraverso il diritto (*rex imperator in regno suo*), e alla fondazione dello *Studium* di Lovanio nel 1425. Filippo introdusse nei territori a lui soggetti un nuovo ordine giudiziario, convergente sul principe e modellato su quello imperiale romano. Si resero, pertanto, necessari giuristi che conoscessero il diritto romano e che, soprattutto, agevolassero il trasferimento del modello francese di sovranità alla realtà politica che si andava costituendo. Se è difficile instaurare un rapporto diretto fra la fondazione dello studio di Lovanio e il processo di unificazione dei Paesi Bassi, per certo la teoria dispensata nella sua Facoltà di diritto improntò in senso assolutistico, sulla falsariga del modello francese, tale processo.

Il ruolo politico delle università rispetto alle caratteristiche della componente studentesca è stato indagato da Helmut G. Walther (*Pavia und Padua im frühen 15. Jahrhundert. Zur Profilierung zweier Rechtsuniversitäten bei der Ausbildung für die politische Praxis*, pp. 263-282) che ha esaminato alcune facoltà giuridiche dell'Italia centro-settentrionale, nel XV secolo meta privilegiata degli studenti stranieri: una laurea in Italia rappresentava, infatti, un ottimo titolo per accedere alla carriera burocratica nelle diverse corti europee. Il Walther, in merito alla presenza di studenti tedeschi, si è soffermato su Pavia e Padova, organizzate entrambe secondo il modello bolognese. A Pavia fino alla metà del XV secolo essi furono assai numerosi: provenivano soprattutto dalla Germania sud-occidentale ed erano per lo più aristocratici. I borghesi preferivano invece Padova, anche in virtù degli stretti legami economici fra la borghesia mercantile tedesca e Venezia. La corte viscontea spesso ostacolò la giurisdizione del rettore e del comune per

<sup>8</sup> S. MENACHE, *La naissance d'une nouvelle source d'autorité: l'Université de Paris*, in «Revue historique», 368, 1982, pp. 305-327.

difendere gli studenti tedeschi di rango, che garantivano vantaggi economici ed erano utili a consolidare il potere signorile. La diversità sociale della componente studentesca, peraltro, poteva riflettersi anche sul contenuto dei corsi: interessante il caso del diritto feudale insegnato a Pavia fin dal tardo Trecento, mentre a Padova i *Libri Feudorum* furono inclusi nel *curriculum* ufficiale solo nel 1476. Ogni ipotesi di ordine politico, però, potrà essere verificata solo dopo un attento lavoro sulle raccolte dei *Consilia*, in gran parte inedite, presenti nelle biblioteche tedesche.

Patrick Arabeyre (*Un enseignement de science politique dans les facultés de droit canonique françaises de la fin du XVe et du début du XVIe siècle [Paris, Cahors, Toulouse]*, pp. 299-324), considerando che dove si insegna politica a futuri attori politici si è in una scuola di scienza politica, ha individuato l'università medievale come luogo «implicito» della politica, *in primis* nell'insegnamento del diritto. In tal senso, egli ha ricercato «l'enseignement non déclaré – on n'ose dire caché ...» (p. 302) – analizzando la Glossa alla *Pragmatica Sanctio* di Bourges del 1438, la Glossa del Concordato di Bologna del 1516, e la *repetitio* sulla famosa decretale *Raynutius, extra, de testamentis*. Comparando le glosse, la prima del giurista parigino Cosme Guymier, la seconda del canonista tolosano Jean d'Ayma, l'Arabeyre ha verificato nell'insegnamento dei due giuristi una spiccata valenza politica e pubblicistica, riscontrabile anche nella *repetitio* del canonista tolosano Guillaume Benoît. In tutti e tre i casi, infatti, «l'enseignement caché» di diritto pubblico e di scienza politica fu trasmesso attraverso temi di diritto privato: la successione al trono di Francia, i diritti del re nel reame, i poteri del re sulla Chiesa.

Karl Härter (*'Ius publicum' und Reichsrecht in den juristischen Dissertationen mitteleuropäischer Universitäten der Frühen Neuzeit*, pp. 485-528) ha studiato le dissertazioni giuridiche tedesche a partire dal XVI secolo: esse rivelano i legami tra università e contesto politico, poiché i temi trattati riprendono i problemi contemporanei più rilevanti. Il diritto pubblico, inoltre, poté affermarsi nelle università grazie anche al loro sviluppo: il diritto imperiale ne costituì il settore principale, e dalle dissertazioni relative si ricavano dati fondamentali sull'insegnamento, sul diffondersi di nuove conoscenze scientifiche, sugli interessi professionali dei giuristi. In base all'analisi quantitativa e comparativa dei testi fra il 1560 e il 1803, Härter è giunto ad alcune conclusioni, esemplificate nei grafici riportati a corredo del suo intervento. Il netto prevalere del diritto pubblico imperiale come tema di insegnamento e dissertazione riflette il bisogno di giuristi formati al diritto pubblico, al fine di gestire un contesto politico-istituzionale sempre più complesso. In tal senso è da considerare anche l'articolarsi tematico del diritto pubblico rispetto a specifici problemi giuridico-costituzionali. Le dissertazioni rielaborarono il diritto imperiale come insieme di consuetudini, usanze giuridiche, legislazioni imperiali, fungendo da indicatori delle realtà costituzionali dell'Impero e trattando temi quali la costituzione imperiale, la funzione dell'imperatore, il *Reichstag*, per i quali non esistevano modelli e che dovevano essere codificati

giuridicamente. In tal senso le dissertazioni si svilupparono in stretta interazione con le diverse fasi della politica dell'Impero, di cui rappresentarono i riflessi a un tempo dottrinali e concreti.

Angela De Benedictis («*Iura municipalia*» e «*ius publicum bononiense*» nello *Studio di Bologna*, pp. 529-548) ha delineato il formarsi fra XVI e XVIII secolo di uno *ius publicum bononiense* attraverso le diverse edizioni e i commenti degli statuti del 1454, redatti dopo i capitoli di Niccolò V e riconfermati nel 1510 da Giulio II. Nell'edizione del 1574 Annibale Monterenzi evidenziò la compatibilità fra l'appartenenza allo Stato della Chiesa e la *libertas* cittadina: gli statuti erano superiori ai bandi emanati dai legati, bandi che non potevano derogare ai privilegi cittadini, in ciò contrastando la Curia che interpretava invece ogni conferma di privilegi come atto nuovo e revocabile. Nella seconda metà del Seicento Odoardo Gargiaria, intervenendo sul privilegio della non confisca dei beni dei banditi, attualizzò i capitoli di Niccolò V, considerandoli non più contratti ma *lex pactioata*, al rispetto della quale il principe era obbligato dalla *naturalis iustitia*. Nel 1716 Vincenzo Sacco, *doctor utriusque iuris*, distinse fra *ius civile* scritto e non scritto: il diritto civile era diviso in comune e particolare, cioè lo statuto di Bologna, ovvero lo *ius municipale*. Il *non scriptum* era la consuetudine, a esemplificare la quale egli richiamava il principio della non confisca dei beni dei banditi, già difeso dal Gargiaria. Il figlio Filippo Carlo Sacco, pure dottore nello studio bolognese, aggiornò gli statuti, pubblicando nel 1734 gli *Statuta civilia et criminalia Bononiae* in due volumi, che contenevano la tradizione normativa e dottrinale sui privilegi e la *libertas* cittadina. Nel 1743 il padre ne pubblicò il commentario, proponendo un'innovativa interpretazione della cessata conferma dei capitoli di Niccolò dopo Innocenzo X. A suo dire, quel tipo di convenzione, per sua natura perpetuo e reale, non necessitava di conferme, trattandosi di legge irrevocabile per giustizia naturale, al rispetto della quale i successori di Niccolò erano comunque obbligati.

Italo Birocchi (*L'insegnamento del diritto pubblico nelle Università italiane del XVIII secolo*, pp. 549-581) ha approfondito i modi dell'insegnamento universitario del diritto pubblico in Italia nel XVIII secolo: agli inizi del Settecento, infatti, la crescente giuridicizzazione della politica e l'esigenza di una formazione pubblicistica dei giuristi determinarono una sempre maggiore attenzione per i corsi di diritto pubblico. La prima cattedra fu istituita a Pisa nel 1726 e affidata a Pompeo Neri Badia, per il quale il diritto pubblico era fortemente connotato dalla storia, intesa non in senso erudito ma come «dato la cui conoscenza era necessaria per intervenire sul presente» (p. 556). Nel 1742 fu la volta di Pavia, dove la materia fu configurata come «*ius naturae et gentium* in salsa romanistica» (p. 559). Diverso ancora il caso di Napoli, dove il diritto pubblico fu diviso nelle cattedre di *ius patrium* – il diritto pubblico vigente nel Regno – e *ius naturale et gentium*, la teoria generale del diritto pubblico. In generale, il metodo didattico si articolò in senso antiromanistico, secondo un indirizzo descrittivo-storicistico, il diritto vigente risultato della storia particolare di ogni società, o giusnatura-

listico, secondo principi di organizzazione politica, diritti e doveri dei sudditi, prerogative di sovranità. Non si affermò un modello prevalente, ma si cercò di formare giuristi che interpretassero la nuova realtà economica e istituzionale: si configurò così un diritto pubblico derivato dalla giuridicizzazione della politica e della storia.

Maria Gigliola di Renzo Villata (*Le droit public en Lombardie au XVIIIe siècle et l'Europe*, pp. 583-612) si è soffermata sul caso lombardo: nel 1753 Maria Teresa d'Austria, nell'intento di formare giuristi per il nuovo Stato che si andava edificando, incaricò il Senato milanese di procedere a un piano di riforma degli studi pubblici dell'Università di Pavia, piano che divenne operativo nel 1773. Il diritto pubblico fu diviso fra primario, sui rapporti internazionali, e secondario, sugli affari particolari di ogni nazione. Per ogni disciplina erano indicati metodologia e contenuti generali; la parte fondamentale era rappresentata dal diritto pubblico universale, riguardante l'uomo in rapporto alla società civile, cui si affiancavano temi quali l'origine della società, le diverse forme di governo, le leggi e i magistrati deputati a mantenere l'ordine della società, l'ordinamento economico e fiscale. Ampio spazio era dedicato ai rapporti internazionali, e ogni docente era sollecitato a corredare le teorie di esempi pratici. È, questo, l'unico caso – fra quelli analizzati durante il convegno – di un insegnamento di diritto pubblico concepito in modo consapevole dall'autorità dominante per rispondere a precisi fini politici.

Michael Stolleis (*Gelehrte und politische Editoren mittelalterlicher Texte um 1600*, pp. 613-623) ha indagato l'attività degli editori tedeschi protestanti fra XVI e XVII secolo nella loro motivazione politica. Il rinnovato interesse per i testi classici e la progressiva formazione di una coscienza nazionale tedesca orientarono gli interessi degli editori sull'epoca medievale, per recuperare nel contesto di uno sviluppo nazionale i testi fondativi di tale coscienza. Simon Schard (1535-1573) raccolse le opere medievali sulla *iurisdictio* dell'imperatore e del papa, scrisse sull'origine dei principi elettori e si dedicò allo studio delle cronache medievali; Marquard Freher (1565-1614) si occupò delle cronache tedesche e boeme, e fu il primo editore del *Libellus de Cesarea Monarchia* di Peter von Andlau; Christoph Lehmann (1568-1638) editò i documenti sulla pace religiosa dal trattato di Passau fino alla guerra dei Trent'anni; Melchior Goldast von Haiminsfeld (1578-1635), forse la personalità più rilevante, raccolse tutti i testi che si riferivano all'Impero dai Merovingi fino al 1613, contribuendo a creare uno *ius publicum* storicamente documentato; Friedrich Hortleder (1579-1640), infine, raccolse i documenti sulla guerra Smalcaldica. Il loro lavoro di edizione non fu condotto in modo acritico, ma essi scelsero con accurata consapevolezza i documenti, secondo un preciso criterio di rilevanza politica. In un'epoca di guerre di religione la funzione didattica della storia fu ampiamente utilizzata: i protestanti appresero dai testi medievali che l'Impero aveva resistito alle pretese della Chiesa e che ai dissidenti, come Marsilio da Padova e Guglielmo di Ockham, si erano affiancati uomini che avevano tentato di appianare il dissenso, come

Lupold von Babenburg. Per cogliere in quale misura tale attività di edizione abbia influito sull'insegnamento dello *ius publicum* nelle università dell'Impero, però, è opportuno sottolineare che gli editori citati ebbero solo legami sporadici con le università. Gli influssi diretti sulla pratica didattica furono, dunque, minimi, ma il loro ruolo nel costituire e fondare storicamente la nuova materia di diritto pubblico fu essenziale: grazie a loro, secondo la bella metafora dello Stolleis, lo *ius publicum* si sciolse dall'incantesimo del diritto romano per passare alla malia delle fonti giuridiche nazionali.

Numerosi contributi riguardano, poi, singole personalità di giuristi, nei loro rapporti con l'autorità, nella loro pratica giuridica, universitaria, dottrinale, professionale, nell'ambito di ben definite realtà politico-territoriali e di opere specifiche. Kees Bezemer (*Pierre de Belleperche: An early attempt to make public law a separate branch of legal science?*, pp. 41-47) si è in tal senso soffermato sull'apporto di Pierre Belleperche al diritto pubblico e amministrativo. Studiando le *repetitiones* di carattere amministrativo e considerando il passaggio del giurista nelle fila dell'alta burocrazia regia, Bezemer si è chiesto se egli abbia cercato in tempi precoci e in modo consapevole di individuare il diritto pubblico come settore specifico della scienza giuridica, riconoscendogli uno statuto speciale. Belleperche infatti, definì ambiti diversi di diritto pubblico, restringendo a questioni specifiche l'uso della contrattualistica e del diritto testamentario, e ponendo le basi di un «rearrangement of legal science» (p. 47), sul quale si articolò in seguito la divisione del diritto in aree di autonomia comparativa, ognuna con i suoi principi e le sue argomentazioni.

Henri Gilles (*Loi et coutume chez les 'Doctores Tholosani'*, pp. 49-56), invece, ha analizzato la definizione di consuetudine elaborata fra il 1285 e il 1315 dai quattro *Doctores Tholosani* (Guillaume de Ferrières, Arnaud Arpadelle, Guillaume de Cunh, Hugues de Cairols) rispetto alla situazione politica di Tolosa. Due le questioni sostanziali: la scrittura è l'essenza della legge? La non scrittura è l'essenza della consuetudine? L'assenza della scrittura non vanifica gli effetti della legge, poiché la legge, seppure non scritta, può essere applicata, a condizione di poterla provare. La non scrittura, a sua volta, non è l'essenza della consuetudine, anche se la tradizione la qualifica come *ius non scriptum*, poiché il suo fondamento è l'uso frequente da parte del popolo. La consuetudine è assimilata al diritto municipale e ha la stessa forza cogente della legge, poiché entrambe si fondano sul consenso tacito del popolo e sulla ripetizione di atti che, in quanto reiterati, ne determinano il formarsi.

Il conflitto fra potere spirituale e temporale è trattato da Jürgen Miethke, (*Kanonistik und Prolegomena zu einem deutschen Staatsrecht: Lupold von Bebenburg und Peter von Andlau im Vergleich*, pp. 125-141) confrontando due testi bassomedievali, il *Tractatus de iuribus regni et imperii* di Lupold von Babenburg e il *Libellus de Cesarea monarchia* di Peter von Andlau. Il von Babenburg, insigne giurista allievo di Giovanni d'Andrea, fu coinvolto nella contesa fra Ludovico il Bavaro e Giovanni XXII, culminata con la scomunica di Ludovico e la Dichia-

razione di Rhens, nella quale i principi elettori affermarono il diritto del re di Germania di regnare sull'Impero senza la necessità dell'approvazione papale. Nel 1339 Lupold redasse il trattato, nel quale teorizzava tale posizione: il prescelto dai principi elettori aveva tutti i diritti della regalità e poteva esercitare la sua facoltà di governo come i re di Spagna, Francia, Inghilterra ai quali nel loro regno competevano tutti i diritti regali. A dire del Miethke, l'assunto *rex imperator in regno suo* pare qui capovolto in *imperator rex in imperio suo*, secondo una teoria della sovranità territorializzata che accorda a ogni sovrano il massimo potere nel suo regno, senza interferenze papali, e che configura il diritto imperiale come analogo a quello degli altri regni. Peter von Andlau scrisse, invece, il trattato *De Cesarea Monarchia* per ottenere il dottorato di Diritto canonico all'Università di Basilea. Si tratta, dunque, di un'opera su commissione, nella quale egli riassume in un'ottica filopapale le principali posizioni canoniche riguardo alla sovranità imperiale, senza alcuna innovazione e senza, peraltro, rilevare quanto la critica aveva elaborato rispetto ad alcuni *tòpoi* alla base delle rivendicazioni papali: egli continuò ad avvalersi, ad esempio, della Donazione di Costantino, quando già Lorenzo Valla ne aveva dimostrato la falsità. Lo spessore ideologico, storico e politico del conflitto fra papa e Impero non trapela in alcun brano del trattato, che da questo punto di vista si rivela come strumento didattico descrittivo, lad-dove Lupold von Babenburg aveva concepito un vigoroso e meditato progetto politico sullo sviluppo delle istituzioni statali.

Patrick Gilli (*'Regimen, administratio, dignitas' dans l'exégèse juridique: le cas de l'Apparatus' d'Innocent IV*, pp. 143-156) ha, invece, analizzato l'azione politica di Innocenzo IV in base all'*Apparatus* del *Liber Extra*: qui si verifica, infatti, la quotidiana pratica di governo del pontefice/giurista, il cui fine ecclesiologico e istituzionale è ricavato dal lessico politico, *in primis* dalla distinzione *dignitas regale/administratio* postulata riguardo alla deposizione del re del Portogallo: se il detentore della legittima *potestas* non è in grado di adempiere alle pratiche di governo concrete e amministrative, al papa spetta il deporlo. Secondo tale concezione, il papa è al centro della *iurisdictio* non per delega o rappresentanza, ma perché la *iurisdictio* è subordinata alla *plenitudo potestatis*. Egli, peraltro, può intervenire solo in circostanze particolari, poiché la *plenitudo* non impedisce il libero gioco delle istituzioni, anche se la possibilità del suo intervento coinvolge tutti i detentori di una giurisdizione pubblica, altrove individuati attraverso termini quali *rectoria, gubernator, regimen, officium*, che rimandano alle funzioni di governo nella società comunale italiana. Il potere politico è, dunque, configurato quasi come una variazione semantica di quello sacerdotale.

Géraldine Cazals (*Sur quelques manuscrits universitaires toulousains du XVI<sup>e</sup> siècle et sur l'enseignement de François Roaldès*, pp. 325-346) attraverso i manoscritti e le edizioni delle lezioni universitarie, spesso redatte da studenti, ha verificato come a Tolosa nella seconda metà del XVI secolo il diritto pubblico caratterizzasse in maniera forte la riflessione giuridica. Buona parte degli appunti degli studenti ha come oggetto il *Tractatus de iure municipalium*, di François Roaldès, *doctor in*

*utroque*, trasmesso solo grazie a tali fonti. L'opera tratta del diritto municipale in senso lato, ricorrendo alle fonti classiche per chiarire passi giuridici secondo l'uso tolosano e, anche se il diritto romano prevale sul diritto pubblico francese, l'interesse per l'amministrazione locale è innegabile, come dimostrano anche le lettere indirizzate dal giurista agli allievi, notevoli per l'attenzione alla storia politica e per la sensibilità critica esercitata sulle fonti archeologiche, antiquarie, documentarie.

Diego Quaglioni (*L'éducation du juriste face au pouvoir: La «methodus» de Matteo Gribaldi Mofa [1541]*, pp. 347-357) ha condotto una riflessione sui limiti del potere giurisdizionale partendo dal controverso tema del giudice-testimone. Anche il principe deve farsi testimone e non più giudice, quando la verità dei fatti è conosciuta solo da lui, poiché confondere i ruoli di giudice e testimone conduce alla perversione della giustizia. Nell'ultimo capitolo della *République* di Jean Bodin, dedicato alla giustizia, è ricordato un episodio emblematico: Enrico II aveva imprigionato un italiano colto in flagranza di reato e aveva ordinato ai giudici di condannarlo, ciò che essi non vollero fare, a meno che Enrico non testimoniassero. Bodin individuò nella procedura e nella tradizione giuridica i limiti del potere rappresentati da equità e giustizia, rivelando in tal senso i legami con l'ambiente tolosano e l'umanesimo giuridico. A tale proposito, Quaglioni richiama l'opera, precedente a quella di Bodin, di Matteo Gribaldi Mofa, esponente di spicco dell'umanesimo tolosano, che nel 1541 pubblicò il *De Metodo ac ratione studendi*. Nell'introduzione al volume egli evidenziò la novità della sua dottrina, ispirata non tanto alla tradizione giuridica italiana dei «giureconsulti retrogradi delle generazioni precedenti», ma a un vero e proprio esercizio compiuto di *causae* e *rationes* (p. 355). Egli si richiamò, infatti, ai principi dell'umanesimo giuridico per recuperare non il diritto romano di un'epoca definita, ma il diritto romano nella sua interezza metastorica, tentando di armonizzare la tradizione italiana e gli slanci innovatori del *mos gallicus*, e ponendo il ruolo del giurista e della *civilis sapientia* davanti al potere al centro di una vera teoria politica.

Jacques Poumarède (*Antoine Dadin de Hauterive. L'œuvre politique d'un professeur toulousain, sous Louis XIV*, pp. 377-392) ha indagato la dottrina politica di Antoine Dadin de Hauterive, professore di diritto civile a Tolosa dal 1648 al 1682, in base ai commenti didattici e alle lezioni, fondate, secondo il *mos gallicus*, sull'esegesi filologica e storica dei testi romani. Poumarède individua posizioni politiche consapevoli anche in alcuni testi storici, come il *De ducibus et comitibus provincialibus Galliae libri tres*, in cui il giurista tratteggiò la storia dei poteri e dei diritti ducali e comitali come storia di un'*usurpatio regalium*, dei diritti pubblici e regali usurpati dai duchi e dai conti alla sovranità temporale. Questa prospettiva storicizzante ebbe un valore politico, poiché raffigurò il potere regale per sostenere lo Stato monarchico, inscrivendosi nella coeva letteratura di propaganda, anche se la redazione in latino, quando nella comunicazione politica si andava diffondendo l'uso del volgare, ne limitò la concreta influenza politica.

L'insegnamento di diritto pubblico tenuto da Charles du Moulin a Tübingen è, invece, il tema del saggio di Jean-Louis Thireau (*Une vision du droit public romain au XVIe siècle: le 'tractatus analyticus de dignitatibus, magistratibus et civibus romanis' de Charles du Moulin*, pp. 393-410). Tale esperienza stimolò il giurista a comporre opere di carattere didattico e testi storici, fra cui il *Tractatus* analizzato da Thireau, nel quale du Moulin raffigurò la sua visione del diritto pubblico romano ispirandosi all'umanesimo giuridico. Egli fu innovatore nell'uso delle fonti letterarie e storiche contemporanee, mettendo in secondo piano le fonti giuridiche successive all'età repubblicana e rivelando una particolare sensibilità alla critica storica, anche rispetto alla produzione a lui contemporanea. Malgrado ciò, non giunse a cogliere i nessi politico-giuridici delle istituzioni romane in un'ottica comparativa, prevalendo sull'analisi giuridica la curiosità storica e l'erudizione, con un connotato fortemente pedagogico.

Alain Wijffels (*Une disputation d'Alberico Gentili sur le droit du souverain de disposer de son royaume et des biens de ses sujets* [1587], pp. 469-484) ha esaminato i diritti del principe e i loro limiti nella *Disputatio II* della *Disputationum decas prima* di Alberico Gentili, dove è teorizzata la concezione della sovranità monarchica assoluta. Il Gentili si propose di giustificare l'assolutismo politico in termini giuridici, per recuperare il discorso politico anche in ambito giuridico e inserire appieno la teoria politica, ormai secolarizzata, nello studio e nelle facoltà di diritto. Nella *Disputatio II*, sulla discrezionalità del sovrano di disporre dei beni dei sudditi, esaminò i modi con i quali la proprietà può essere colpita da una decisione del principe, sostenendo che i sudditi non godono che dell'uso dei loro beni e che ogni proprietà è di spettanza del principe. Gentili volle dimostrare che la dottrina romanista poteva controllare lo sviluppo di una teoria politica secolarizzata senza rinnegare le sue specificità disciplinari, anche se una teoria generale del diritto pubblico si rivelava già anacronistica davanti a sistemi politico-territoriali profondamente radicati nelle loro istituzioni e in continua evoluzione.

Tre saggi, infine, hanno delineato l'evolversi della dottrina e della pratica giuridica in Spagna, fra Catalogna e Castiglia, in rapporto alle principali tendenze europee. Aquilino Iglesia Ferreirós (*Entre Lérida, Bolonia y Montpellier*, pp. 175-183), editore della glossa ordinaria agli *Usatges* catalani, ha ripercorso le tappe dell'affermarsi in Catalogna di un nuovo diritto fra XII e XIII secolo. Alfonso il Casto aveva stabilito gli *Usatges* per risolvere la dialettica fra le leggi tradizionali e quanto da esse non contemplato, affiancandoli alle *leges gotice*; fra XIII e XIV secolo si diffusero le *leges imperiales*. In tale quadro legislativo, il magistero universitario dei giuristi non si distingue agevolmente dal servizio prestato nelle diverse istituzioni giuridiche, così come non è semplice distinguere fra la loro attività scientifica e la pratica. Una differenza si può cogliere nei testi utilizzati nei diversi ambiti professionali: i professori universitari si dedicarono al *Decretum* e al Codice, mentre i giuristi coinvolti nella concretezza delle questioni quotidiane (notai, avvocati, giudici) si avvalsero di un *corpus* diversificato, *in primis* attento alla dimensione locale e nazionale.

Tomàs de Montagut (*El 'Commentarius ad Usaticum «Alium Namque» del jurista Antoni Olibà [1534-1601]. [La construcció històrica d'un sistema de dret públic a Catalunya]*, pp. 359-376) ha invece analizzato i commentari *De actionibus*, sul diritto privato in Catalogna, e l'*Ad usaticum Alium namque*, sul diritto pubblico, redatti alla fine del XVI secolo da Antoni Olibà, professore di diritto civile e canonico a Barcellona, e magistrato della Real Audiencia, il tribunale supremo di amministrazione della giustizia. I commentari sul *De Actionibus* sono divisi in una parte teorica, sull'origine delle azioni, la loro classificazione e il loro evolversi, e una pratica, sulle azioni personali e civili. L'*Ad usaticum Alium namque* illustra l'ordinamento giuridico catalano attraverso le principali fonti di diritto proprio (leggi visigote, costituzioni di Catalogna e usatici), e le istituzioni politiche e amministrative più rilevanti della monarchia. L'Olibà trasse dai glossatori e commentatori i fondamenti della scienza giuridica, applicando dell'umanesimo giuridico la cura filologica, la visione sistematica del diritto e l'importanza della fonte originale. Più incline a seguire il *mos gallicus*, egli differenziò stile e metodo in base al pubblico: i commentari sul *De actionibus*, destinati ai docenti, sono redatti in uno stile chiaro e conciso, senza riferimenti ad autori e *auctoritates*, giusta la loro natura didattica, mentre l'*Ad usaticum Alium namque*, destinato ai giudici e agli avvocati per proporre alla pratica giudiziaria e forense il diritto catalano, riprende in modo puntuale la tradizione giuridica anteriore e attualizza la letteratura giuridica catalana.

Francisco Luis Pacheco Caballero (*Conceptos y debates políticos en la literatura castellana del siglo XVI. El príncipe y el derecho. Tres ejemplos [Rodrigo Suárez, Gregorio López, Juan Gutiérrez]*, pp. 445-468), infine, ha verificato la natura politica dell'insegnamento giuridico castigliano nel XVI secolo analizzando la teoria della *plenitudo potestatis* regia elaborata da Rodrigo Suarez, Gregorio Lopez e Juan Gutierrez. Rodrigo Suarez, esaminando l'ipotesi che una decisione del re potesse modificare la materia giuridica, mise in guardia dall'includere eccezioni che, derogando dalla legge, non perseguissero lo scopo fondamentale per il quale le leggi sono emanate e per il quale al principe è data la facoltà di deroga: *ut respublica bene et iuste gubernaretur*. Gregorio Lopez, glossando le leggi di Alfonso il Savio, si soffermò sulla formula *rex superiorem non recognoscens in regno suo est imperator*, poiché come ogni giurisdizione corrisponde all'imperatore, così corrisponde al monarca, *imperator in regno suo*. Sul *princeps legibus solutus* egli richiamò un punto sostanziale, se cioè il principe in virtù della *plenitudo potestatis* potesse privare qualcuno dei suoi beni: essendo onestà e decoro limite all'esercizio di tale *plenitudo* – e riprendendo in tal senso la valenza morale attribuita dai glossatori alla nobile natura dei principi, valenza che si esprime in senso politico (cfr. Cortese) – ciò è possibile solo con causa giusta e risarcimento del valore. Infine, Juan Gutierrez, nella *repetitio* sulla *Nemo potest*, individuò i limiti del *tollere ius* nello *ius naturale vel gentium*. Come nei testi sull'insegnamento «nascosto» del diritto pubblico analizzati dall'Arabeyre, i tre giuristi esposero concetti di natura politica, quali l'indipendenza del principe davanti al diritto e la qualità del suo potere, partendo da questioni di carattere francamente privatistico.

«Il serait vain de vouloir faire l'inventaire des inévitables lacunes, prématuré de tenter une synthèse même sous la forme d'une esquisse» (*Conclusions*, p. 625): secondo le parole di Jacques Verger, l'incontro di Tolosa ha posto le fondamenta di un percorso dottrinale complesso e prolungato nel tempo, e per questo sarebbe vano e prematuro pensare di trarne ora affermazioni definitive.

Gli studi sulle fonti più disparate, quali le *repetitiones*, i trattati, gli appunti redatti dagli studenti tolosani durante le appassionanti lezioni del Roaldès, le ricerche sugli studenti, sull'effettiva influenza degli *studia* nello sviluppo di un sistema politico-giuridico, come nel caso dell'Università di Lovanio, delle dissertazioni giuridiche tedesche, o dei rapporti fra l'Università di Parigi e Filippo il Bello, si collocano, pertanto, in un'ottica consapevole dell'aspetto pionieristico di tale percorso. E, in tal senso, si colloca anche la difficoltà di cogliere l'effettivo ruolo dell'insegnamento universitario del diritto pubblico e della scienza politica nell'evolversi delle forme del potere, se non analizzando con acribia e tenacia i singoli casi, i testi, le personalità dei giuristi.

Il progressivo enuclearsi, fra medioevo ed età moderna, di una dottrina politica consapevole, di un diritto pubblico cui si deve il formarsi delle strutture politico-giuridiche della società europea, è stato definito nei suoi elementi fondamentali dagli studiosi, che hanno saputo assolvere a un compito così gravoso coniugando la profondità dell'indagine scientifica alla latitudine dei temi e dei problemi discussi. Il percorso è, dunque, tracciato nelle sue linee essenziali e, in tal senso, il volume in esame si pone come una tappa essenziale per ogni futura riflessione sul processo di «giuridicizzazione» della politica e sulla tensione tra politica e diritto, che restano segni caratteristici della tradizione occidentale, dal medioevo al mondo contemporaneo.

